

DGR 979 dd. 6.5.2005

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni);

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di tale legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale nel quale vengono inserite le associazioni, a carattere regionale, di prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTA la propria deliberazione n. 2796 di data 25 ottobre 2004 che approva, in via definitiva, il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0372/Pres. attuativo della suddetta deliberazione;

RITENUTO che, a seguito dell'esperienza acquisita con l'applicazione del suddetto Regolamento, si ritiene necessario provvedere all'adozione di alcune modificazioni ed integrazioni tese, in particolare, ad una definizione delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, più pertinente alla realtà associativa;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004, deve essere sentita al riguardo la competente Commissione consiliare;

VISTA la circolare della Presidenza della Giunta n. 9 del 9 dicembre 2002 recante "Procedure per l'adozione degli atti da sottoporre alla Giunta regionale previo parere di organi consiliari";

ATTESO che, ai sensi della circolare predetta, prima dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, il provvedimento deve essere preliminarmente approvato da parte della Giunta, quale proposta di deliberazione;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento di cui trattasi secondo il testo allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca, all'unanimità

DELIBERA

E' approvato, in via preliminare, il regolamento "Modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004", emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0372/Pres., secondo il testo di cui all'Allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESTATORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004 N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DELL'11 NOVEMBRE 2004 N. 0372/PRES.

Art. 1

(Inserimento dell'art. 1 bis del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Dopo l'articolo 1 del "Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0372/Pres.", è inserito il seguente:

<< Art. 1 bis
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento per associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, si intendono:
 - a) le associazioni liberamente costituite che hanno la sede legale ed operano nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) le associazioni che, pur avendo la sede legale al di fuori dal territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso forme organizzative e funzionali decentrate a livello regionale, a condizione che la possibilità di costituire tali articolazioni sia prevista nei rispettivi statuti nazionali. >>

Art. 2

(Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserita la seguente:
<< f bis) Ogni altra notizia ritenuta utile riferita, in particolare, alle associazioni di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b) >>

Art. 3

(Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. *Al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, le parole: << liberamente costituite che hanno sede legale e operativa nel Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettere a) e b). >>*

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. *Al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, le parole: << L'associazione presenta >> sono sostituite dalle seguenti: << Le associazioni di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettere a) e b), presentano >>*
2. *Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserito il seguente:*
<<1 bis. Qualora la domanda sia presentata dall'associazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), la documentazione indicata al comma 1 è integrata da:
 - a) attestazione del legale rappresentante che l'associazione dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, pur avendo la sede legale al di fuori del territorio regionale, opera nel Friuli Venezia Giulia attraverso proprie articolazioni;*
 - b) dichiarazione del legale rappresentante recante la denominazione, la sede e il nominativo del soggetto legittimato a rappresentare l'articolazione decentrata;*
 - c) relazione in ordine all'assetto organizzativo – funzionale, al contenuto dell'attività svolta ed alla ripartizione degli incarichi all'interno dell'articolazione decentrata a livello regionale;*
 - d) copia del relativo regolamento, ove adottato. >>*

Art. 5

(Modifica all'art. 10 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. *Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserita, infine, la seguente:*
<< b bis) in caso di scioglimento dell'associazione avente sede legale ed operativa nel Friuli Venezia Giulia ovvero dell'articolazione, a

livello regionale, dell'associazione avente sede legale al di fuori del territorio regionale.>>

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.